Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 28 febbraio 1976** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1975

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 54 DEL 28 FEBBRAIO 1976:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 8: **Rizzoli editore, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 gennaio 1976. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni sorteggiate il 10 febbraio 1976. — **S.P.Q.R. - Comune di Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 febbraio 1976. — **Campoflex, società per azioni, in Molino di Altissimo (Vicenza):** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1975. — **Vianini, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 13 febbraio 1976. — **Cassa di risparmio di Roma - Credito fondiario, in Roma:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 13 febbraio 1976. — **Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania - Credito fondiario, in Cosenza:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 3 febbraio 1976. — **Isa Nevea - Impianti sportivi e alberghieri, società per azioni, in Chiusaforte:** Obbligazioni sorteggiate il 24 dicembre 1975.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 9: **Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 10 febbraio 1976. — **Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 10 febbraio 1976. — **Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma di credito fondiario, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 10 febbraio 1976.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 10: **Credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Cartelle ed obbligazioni OO.PP. sorteggiate nel mese di febbraio 1976.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 11: **Banco di Sicilia - Sezione di credito agrario e peschereccio:** Obbligazioni sorteggiate il 12 febbraio 1976. — **Banco di Sicilia - Sezione di credito industriale:** Obbligazioni sorteggiate il 12 febbraio 1976. — **Banco di Sicilia - Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità:** Obbligazioni sorteggiate il 12 febbraio 1976. — **Banco di Sicilia - Sezione di credito fondiario:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 12 febbraio 1976.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. **887.**

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 97, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in chirurgia plastica ricostruttiva ed in odontoiatria e protesi dentaria.

Scuola di specializzazione in chirurgia plastica ricostruttiva

Art. 98. — La durata del corso è di 3 anni. Alla scuola possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia previo esame di ammissione; il numero degli iscritti è fissato ad un massimo di venti complessivamente.

La scuola ha sede presso la clinica chirurgica.

Art. 99. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

fondamenti embriologici, anatomici e fisiologici della chirurgia plastica;

nozioni di patologia generale ed anatomia patologica (processo di guarigione delle ferite, patologia delle cicatrici, infiammazioni, tumori, malformazioni, biologia degli innesti e dei trapianti);

trattamento pre e post-operatorio;

esercitazioni pratiche cliniche e operatorie (I).

2° *Anno*:

anatomia chirurgica e medicina operatoria;

tecniche speciali di chirurgia plastica (I);

tecniche di anestesia e particolari indicazioni;

esercitazioni pratiche cliniche e operatorie (II).

3° *Anno*:

nozioni di oculistica, otorinolaringoiatria, stomatologia, traumatologia, urologia e dermatologia nei rapporti con la chirurgia plastica;

nozioni di radiodiagnostica e radioterapia;

tecniche speciali di chirurgia plastica (II);

esercitazioni pratiche cliniche ed operatorie (III).

Art. 100. — Durante i tre anni di corso gli allievi sono tenuti a prestare servizio di internato nei reparti ai quali vengono assegnati per un periodo non inferiore a giorni trenta ed a frequentare le lezioni e le esercitazioni.

Art. 101. — Gli allievi sono assegnati in turni periodici ai reparti istituiti presso il policlinico « Gemelli » (clinica chirurgica generale, patologia chirurgica, clinica ortopedica, clinica otorinolaringoiatrica, clinica dermatologica e negli altri eventuali reparti della specialità secondo le disposizioni del direttore della scuola).

Art. 102. — Al termine di ogni anno accademico gli allievi che abbiano ottenuto le attestazioni di frequenza dovranno, per potersi iscrivere al successivo anno di corso, superare gli esami in tutte le materie comprese nel piano degli studi.

Abbreviazioni al corso possono essere concesse (iscrizione al secondo anno) soltanto ai candidati già in possesso del diploma di specializzazione in chirurgia generale o di libera docenza in chirurgia o patologia chirurgica.

Art. 103. — Per essere ammessi all'esame di diploma gli allievi dovranno aver superato tutti gli esami di profitto previsti dal piano degli studi.

Scuola di specializzazione
in odontoiatria e protesi dentaria

Art. 104. — Titolo per l'iscrizione: laurea in medicina e chirurgia.

Ammissione: il numero dei posti disponibili al primo corso della scuola è di 6 (sei), altrettanto dicasi per il numero dei posti disponibili di ciascuno degli anni successivi. Il numero massimo complessivo degli iscritti nei tre anni è fissato in 18 (diciotto).

Durata: tre anni. Frequenza: obbligatoria per l'intero anno scolastico.

Vacanze: conformi al calendario universitario, con un solo mese completo estivo (agosto).

Art. 105. — Materie di insegnamento:

embriologia e anatomia dentaria e maxillo-facciale;
anatomia e istologia odontostomatologica;
microbiologia ed igiene orale;
farmacologia odontostomatologica;
patologia odontostomatologica;
clinica odontostomatologica;
chirurgia maxillo-facciale (biennale);
anestesia e chirurgia stomatologica;
odontoiatria conservativa (biennale);
paradontologia (biennale);
clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (biennale);
ortopedia dento-maxillo-facciale (biennale);
radiologia odontostomatologica;
odontotecnica;
odontoiatria infantile;
medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni.

Esercitazioni pratiche affiancheranno gli insegnamenti.

Suddivisione delle materie d'insegnamento nei tre anni di corso:

1° *Anno*:

embriologia ed anatomia dentaria e maxillo-facciale;
microbiologia e igiene orale;
farmacologia;
patologia odontostomatologica;
odontotecnica;
anestesia e chirurgia stomatologica;
odontoiatria conservativa (biennale) I;
esercitazioni pratiche.

2° *Anno*:

odontoiatria conservativa (biennale) II;
clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (biennale) I;
parodontologia (biennale) I;
anatomia e istopatologia odontostomatologica;
odontoiatria infantile;
radiologia odontostomatologica;
ortopedia dento-maxillo-facciale (biennale) I;
chirurgia maxillo-facciale (biennale) I;
esercitazioni pratiche.

3° *Anno*:

clinica odontostomatologica;
chirurgia maxillo-facciale (biennale) II;
medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni;
ortopedia dento-maxillo-facciale (biennale) II;
clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (biennale) II;
parodontologia (biennale) II;
esercitazioni pratiche.

Esami: gli esami di profitto teorici e pratici saranno sostenuti alla fine di ogni anno in un'unica sessione (ottobre).

Alla fine del terzo anno, dopo aver superato gli esami di profitto, gli allievi saranno ammessi a sostenere l'esame di diploma che consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su un tema proposto in precedenza dall'insegnante della materia sulla quale verte l'argomento e approvato dal direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1976
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1975.

Iscrizione nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato della motovedetta costiera « CP 2026 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 13 maggio 1968 che detta le norme di attuazione del decreto presidenziale n. 585 del 6 marzo 1968;

Visto il decreto presidenziale n. 1199 del 13 dicembre 1973;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

La motovedetta costiera « CP 2026 », affidata in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto per i compiti di polizia marittima, assistenza e salvataggio, viene iscritta nel ruolo speciale del naviglio per la vigilanza costiera del quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 25 settembre 1975.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1975

LEONE

FORLANI — GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1975
Registro n. 33 *Difesa, foglio n.* 82

(1987)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1975.

Sostituzione di un componente il Consiglio superiore degli archivi per il triennio 1974-76.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 675, convertito in legge, con modificazioni, con legge 29 gennaio 1975, n. 5, con il quale è stato istituito il Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto l'art. 3, secondo comma, del predetto decreto-legge, convertito come sopra, con il quale gli organi collegiali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, fra i quali il Consiglio superiore degli archivi, sono stati trasferiti dal Ministero dell'interno al Ministero per i beni culturali e ambientali, mantenendo ferme le precedenti competenze, e la composizione ne è stata prorogata fino alla emanazione delle norme delegate relative alla loro ristrutturazione;

Visto il proprio decreto in data 4 aprile 1974, con il quale, su proposta del Ministro per l'interno, viene determinata la composizione del Consiglio superiore degli archivi per il triennio 1974-76;

Considerato che fra i membri del Consiglio appartenenti alla carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato, designati mediante elezioni dagli impiegati della medesima carriera, figura il prof. dottor Roberto Abbondanza;

Considerato che il medesimo, dimessosi dall'Amministrazione degli archivi di Stato a decorrere dal 1° settembre 1975, ha perduto da tale data il requisito di eleggibilità al Consiglio superiore degli archivi;

Visto il verbale della commissione per lo spoglio delle schede per il computo dei voti per la elezione di quattro membri del Consiglio superiore degli archivi per il triennio 1974-76, da cui risulta che il primo dei non eletti è il dott. Paolo Selmi, il quale pertanto deve essere nominato membro del Consiglio superiore degli archivi in sostituzione del prof. dott. Roberto Abbondanza;

Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali;

Decreta:

Il prof. dott. Paolo Selmi è nominato componente del Consiglio superiore degli archivi in sostituzione del prof. dott. Roberto Abbondanza.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1975

LEONE

SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1976
Registro n. 1 *Beni culturali, foglio n.* 160

(2047)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Bardolino.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Verona per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 2 aprile 1969, ha deliberato di ampliare il vincolo già imposto, ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, sull'intero territorio del comune di Bardolino;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Bardolino;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché contiene agglomerati urbani antichi e dal caratteristico aspetto inseriti mirabilmente in un comprensorio naturale di straordinario valore artistico e paesaggistico, delimitato dal lago e dai contrafforti collinari che digradano dolcemente dalla Rocca;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Bardolino ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

ad ovest, la fascia lungolago attualmente vincolata con decreto ministeriale 20 dicembre 1963;

a nord, il confine amministrativo col comune di Garda;

ad est, il confine con il comune di Affi ed il comune di Costermanno;

a sud, una zona che si estende lungo il confine amministrativo con il comune di Lazise.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Bardolino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 12 dicembre 1975

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
SPADOLINI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SARTI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI VERONA

Alle ore 10,30 del 2 aprile 1969 nella sede della soprintendenza ai monumenti di Verona, invitata con lettera raccomandata si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

(*Omissis*).

All'ordine del giorno i seguenti argomenti:

1) BARDOLINO (Verona): proposta di ampliamento di vincolo panoramico intero territorio comunale.

(*Omissis*).

Il presidente constatato il numero legale dei presenti, apre la seduta, e pone in discussione gli argomenti posti all'ordine del giorno.

(*Omissis*).

BARDOLINO: proposta di ampliamento di vincolo intero territorio comunale - Legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presidente legge la seguente relazione:

Questa zona che si presenta per il vincolo presenta in linea generale le medesime caratteristiche paesaggistiche della continua zona già vincolata in territorio di Garda.

L'attuale limitata fascia di tutto rispetto paesistico lungo la strada Gardesana è del tutto insufficiente a frenare il disordinato sviluppo edilizio del settore. Infatti, a causa del progressivo esaurimento di lotti liberi entro la fascia vincolata, sia delle limitazioni poste dalla legge n. 765, si manifesta sempre più forte la tendenza a costruire e a modificare profondamente lo stato di cose nel territorio collinare alle spalle dei centri abitati costieri.

La delimitazione dell'interesse paesistico nell'area che si propone di assoggettare a vincolo, è definita come segue:

ad ovest, fascia lungolago attualmente vincolata con legge 29 giugno 1939, n. 1497;

a nord, il confine amministrativo col comune di Garda, poichè passando al di là della Rocca, delimita in effetti un insieme avente una propria caratteristica formale e orografica;

ad est, il confine con il comune di Affi e con il comune di Costermanno, poichè anche in questo settore le caratteristiche di interesse del territorio terminano con la linea ideale di demarcazione amministrativa. Infatti il territorio comunale di Bardolino termina verso est con i crinali collinari che discendono dal sistema del monte Baldo con preciso allineamento orografico;

a sud, una zona comprendente siti naturali e aggregati urbani inseriti nella natura, che più o meno si estende lungo il confine amministrativo con il comune di Lazise.

Il vasto territorio come sopra definito risulta di notevole interesse pubblico e di non comune bellezza poichè contiene agglomerati urbani antichi e dal caratteristico aspetto, inseriti mirabilmente in un comprensorio naturale di straordinario valore artistico e paesaggistico, delimitato dal lago e dai contrafforti collinari che digradano dolcemente dalla Rocca.

Il sindaco del comune di Bardolino dimostra una certa perplessità in quanto a suo parere vi sono delle zone dove si può edificare liberamente.

La commissione constatato che le argomentazioni sono valide, decide per il vincolo di tutto il territorio comunale, secondo l'allegata planimetria, facente parte integrale del presente verbale, ai sensi dell'art. 1, commi terzo e quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, commi quarto e quinto, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

Il vincolo viene accolto all'unanimità dalla commissione.

(*Omissis*).

(1737)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1975.

Ripartizione, per l'anno 1976, del fondo comune fra le regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della citata legge n. 281 il quale attribuisce alle regioni quote del gettito di alcuni tributi erariali mediante la costituzione di apposito fondo comune;

Visto l'art. 8, primo e secondo comma, della stessa legge n. 281 che determina le quote dei tributi anzidetti stabilendone la commisurazione all'ammontare complessivo dei versamenti in conto competenza e residui, relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello di devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno;

Visto l'art. 8, quinto comma, della ripetuta legge n. 281; il quale dispone che detto fondo comune è ripartito tra le regioni a statuto ordinario con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per le finanze nel modo seguente:

A) per sei decimi, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

B) per un decimo in proporzione diretta alla superficie di ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

C) per i tre decimi, tra le regioni, in base ai seguenti requisiti:

a) tasso di emigrazione al di fuori del territorio regionale relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica;

b) grado di disoccupazione, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dal numero degli iscritti nelle liste di collocamento appartenenti alla 1ª e 2ª classe, secondo i dati ufficiali rilevati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) carico *pro-capite* dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo posta in riscossione mediante ruoli nel penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali del Ministero delle finanze;

Visto il successivo sesto comma del medesimo art. 8, il quale stabilisce che la determinazione delle somme spettanti alle regioni sui tre decimi del fondo è fatta in ragione diretta della popolazione residente, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, relativa al penultimo anno antecedente a quello della ripartizione, nonché in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito nella tabella annessa alla medesima legge n. 281;

Considerato che, non essendo ancora intervenuta la modifica legislativa prevista dall'ultimo comma dell'anzidetto art. 8 per la revisione dei criteri di ripartizione dei tre decimi del fondo comune di cui alla lettera *C*) del medesimo art. 8, occorre provvedere alla ripartizione dei detti tre decimi secondo i criteri attuali, e ciò anche per quanto concerne il carico *pro-capite* d'imposta da riferire, secondo quanto comunicato dal Ministero delle finanze con telegramma del 19 novembre 1975, ai dati dell'imposta complementare relativi all'anno 1973, al fine di assicurare alle regioni a statuto ordinario la tempestiva disponibilità della quota del fondo per l'anno 1976;

Considerato che l'ammontare del fondo comune, da ripartire sulla base dei criteri sopraindicati, ascende per l'anno 1976 a L. 694.835.200.000;

Visti gli uniti prospetti *A*, *B* e *C* recanti la determinazione, per l'anno 1976, secondo la tabella dei coefficienti allegata alla suddetta legge n. 281, del punteggio spettante a ciascuna regione in relazione rispettivamente ai requisiti del tasso di emigrazione, del grado di disoccupazione e del carico tributario;

Visto l'unito prospetto *D* relativo alla ripartizione fra le regioni dei 3/10 del fondo comune in ragione diretta della popolazione residente relativa all'anno 1974 penultimo antecedente al 1976 e in base alla somma dei punteggi anzidetti;

Visto l'unito prospetto *E* dal quale risulta la ripartizione fra le singole regioni dell'intero fondo comune stabilito per l'anno 1976 nell'importo suindicato di lire 694.835.200.000;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti prospetti *A*, *B*, *C*, *D* ed *E*, richiamati nelle premesse, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La ripartizione fra le regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dell'ammontare complessivo di L. 694.835.200.000 del fondo comune relativo all'anno 1976 resta determinata come segue:

Regione		Importo
Piemonte	L.	60.189.988.322
Lombardia	»	108.814.157.534
Veneto	»	54.720.177.743
Liguria	»	23.234.562.725
Emilia-Romagna	»	52.069.170.157
Toscana	»	43.294.888.426
Umbria	»	13.860.042.582
Marche	»	18.948.332.644
Lazio	»	61.553.722.238
Abruzzo	»	22.054.879.040
Molise	»	7.809.817.493
Campania	»	99.861.416.602
Puglia	»	69.002.265.304
Basilicata	»	15.068.578.731
Calabria	»	44.353.200.459
Totale	L.	694.835.200.000

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1976
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 245

PROSPETTO *A*

DETERMINAZIONE PER L'ANNO 1976 DEI PUNTEGGI SPETTANTI ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO IN BASE AL REQUISITO DEL TASSO DI EMIGRAZIONE.

Regioni	Tasso di emigrazione anno 1974 (1)	Rapporto tra il tasso di emigrazione di ciascuna regione e quello medio delle R.S.O.	Punteggio
Piemonte	12,11	1,256	1
Lombardia	8,22	0,853	1
Veneto	5,53	0,574	0
Liguria	12,79	1,327	1
Emilia-Romagna	6,12	0,635	0
Toscana	6,24	0,647	0
Umbria	9,06	0,940	1
Marche	7,66	0,795	0
Lazio	9,59	0,995	1
Abruzzo	11,83	1,227	1
Molise	17,07	1,771	2
Campania	11,59	1,202	1
Puglia	11,83	1,227	1
Basilicata	18,96	1,967	2
Calabria	16,11	1,671	2

Tasso medio: regioni S. O. 9,64.

(1) Dati ufficiali comunicati dall'Istituto centrale di statistica.

PROSPETTO *B*

DETERMINAZIONE PER L'ANNO 1976 DEI PUNTEGGI SPETTANTI ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO IN BASE AL REQUISITO DEL GRADO DI DISOCCUPAZIONE

Regioni	Iscritti nelle liste di collocamento di I e II classe per l'anno 1974 (1)	Popolazione media al 31 dicembre 1974	Grado di disoccupazione anno 1974	Rapporto tra il grado di disoccupazione di ciascuna regione e quello medio delle R.S.O.	Punteggio
Piemonte	38.770	4.524.386	0,00857	0,500	0
Lombardia	59.131	8.749.264	0,00676	0,394	0
Veneto	50.075	4.229.705	0,01184	0,690	0
Liguria	15.080	1.868.327	0,00807	0,471	0
Emilia-Romagna	69.536	3.909.705	0,01779	1,037	1
Toscana	32.546	3.539.828	0,00919	0,536	0
Umbria	16.191	788.326	0,02054	1,198	1
Marche	20.949	1.378.876	0,01519	0,886	0
Lazio	72.434	4.841.206	0,01496	0,872	0
Abruzzo	28.621	1.196.943	0,02391	1,394	1
Molise	8.712	327.444	0,02661	1,552	2
Campania	216.449	5.204.566	0,04159	2,425	3
Puglia	97.184	3.698.333	0,02628	1,532	2
Basilicata	22.809	610.219	0,03738	2,180	3
Calabria	55.504	2.015.994	0,02753	1,605	2
Totale	803.991	46.883.122	0,01715		

(1) Dati ufficiali comunicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

PROSPETTO *C*

DETERMINAZIONE PER L'ANNO 1976 DEI PUNTEGGI SPETTANTI ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO IN BASE AL REQUISITO DEL CARICO *PRO-CAPITE* DELL'IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO

Regioni	Totale del carico del ruolo per l'anno 1973 (1)	Popolazione residente al 31 dicembre 1974	Carico *pro-capite* anno 1974	Rapporto tra il carico tributario medio *pro-capite* delle R.S.O. e quello *pro-capite* di ciascuna regione	Punteggio
Piemonte	74.000.725.000	4.536.474	16.312	0,8160	1
Lombardia	160.553.085.000	8.786.883	18.272	0,7284	1
Veneto	47.076.029.000	4.249.161	11.079	1,2014	2
Liguria	37.172.102.000	1.867.641	19.903	0,6687	1
Emilia-Romagna	54.479.423.000	3.920.464	13.896	0,9578	1
Toscana	47.740.419.000	3.552.331	13.439	0,9904	1
Umbria	8.164.607.000	790.861	10.324	1,2892	2
Marche	13.023.804.000	1.383.162	9.416	1,4136	2
Lazio	107.319.049.000	4.871.709	22.029	0,6042	1
Abruzzo	7.312.121.000	1.201.972	6.083	2,1881	3
Molise	1.398.089.000	328.402	4.257	3,1266	4
Campania	33.658.997.000	5.231.066	6.434	2,0687	3
Puglia	24.735.942.000	3.722.101	6.646	2,0027	3
Basilicata	3.188.156.000	611.248	5.216	2,5518	3
Calabria	6.767.171.000	2.022.757	3.346	3,9779	4
Totale	626.589.719.000	47.076.232	13.310		

(1) Dati comunicati dal Ministero delle finanze.

PROSPETTO *D*

RIPARTIZIONE FRA LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO PER L'ANNO 1976 DEI 3/10 DEL FONDO COMUNE IN RAGIONE DIRETTA DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31 DICEMBRE 1974 E IN BASE ALLA SOMMA DEI PUNTEGGI ASSEGNATI A CIASCUNA REGIONE COME DAI PROSPETTI *A, B* E *C*.

Regioni —	Popolazione residente al 31 dicembre 1974 —	Somme dei punteggi f (Ci) —	Prodotto della popolazione per la somma dei punteggi Pi x f (Ci) —	Percentuale di ripartizione dei 3/10 del fondo comune Pi x f (Ci) / S [Pi x f (Ci)] —	Somma spettante a ciascuna regione sui 3/10 del fondo comune —
Piemonte	4.536.474	2	9.072.948	0,05868	12.231.878.861
Lombardia	8.786.883	2	17.573.766	0,11367	23.694.575.155
Veneto	4.249.161	2	8.498.322	0,05497	11.458.527.283
Liguria	1.867.641	2	3.735.282	0,02416	5.036.165.530
Emilia-Romagna	3.920.464	2	7.840.928	0,05071	10.570.527.898
Toscana	3.552.331	1	3.552.331	0,02298	4.790.193.869
Umbria	790.861	4	3.163.444	0,02046	4.264.898.458
Marche	1.383.162	2	2.766.324	0,01789	3.729.180.518
Lazio	4.871.709	2	9.743.418	0,06303	13.138.638.797
Abruzzo	1.201.972	5	6.009.860	0,03887	8.102.473.267
Molise	328.402	8	2.627.216	0,01699	3.541 575.014
Campania	5.231.066	7	36.617.462	0,23684	49.369.430.630
Puglia	3.722.101	6	22.332.606	0,14445	30.110.683.392
Basilicata	611.248	8	4.889.984	0,03163	6.593.291.213
Calabria	2.022.757	8	16.182.056	0,10467	21.818.520.115
Totale	47.076.232	61	154.605.947	1,00000	208.450.560.000

N.B. — I dati della popolazione sono quelli ufficiali comunicati dall'Istituto centrale di statistica.

PROSPETTO *E*

RIPARTIZIONE PER L'ANNO 1976 FRA LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO DEL FONDO COMUNE PREVISTO DALL'ART. 8 DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281

Regioni —	6/10 in proporzione diretta alla popolazione residente al 31 dicembre 1974 —	1/10 in proporzione diretta alla superficie —	3/10 come ripartiti nel prospetto *D* —	Somma complessiva spettante a ciascuna regione —
Piemonte	40.174.436.464	7.783.672.997	12.231.878.861	60.189.988.322
Lombardia	77.815.517.691	7.304.064.688	23.694.575.155	108.814.157.534
Veneto	37.630.029.097	5.631.621.363	11.458.527.283	54.720.177.743
Liguria	16.539.591.033	1.658.806.162	5.036.165.530	23.234.562.725
Emilia-Romagna	34.719.130.293	6.779.511.966	10.570.527.898	52.069.170.157
Toscana	31.458.991.291	7.045.703.266	4.790.193.869	43.294.888.426
Umbria	7.003.764.377	2.591.379.747	4.264.898.458	13.860.042.582
Marche	12.249.106.660	2.970.045.466	3.729.180.518	18.948.332.644
Lazio	43.143.234.964	5.271.848.477	13.138.638.797	61.553.722.238
Abruzzo	10.644.511.077	3.307.894.696	8.102.473.267	22.054.879.040
Molise	2.908.286.324	1.359.956.155	3.541.575.014	7.809.817.493
Campania	46.325.654.827	4.166.331.145	49.369.430.630	99.861.416.602
Puglia	32.962.452.807	5.929.129.105	30.110.683.392	69.002.265.304
Basilicata	5.413.134.505	3.062.153.013	6.593.291.213	15.068.578.731
Calabria	17.913.278.590	4.621.401.754	21.818.520.115	44.353.200.459
Totale	416.901.120.000	69.483.520.000	208.450.560.000	694.835.200.000

(2194)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1976.

Sostituzione di quattro membri della commissione provinciale per il collocamento di Brindisi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1975, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Brindisi;

Vista la nota del 25 luglio 1972, n. 4902, con la quale l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brindisi prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, per esigenze di ufficio, il proprio rappresentante dott. Italo Amorella con il dott. Salvatore Giannuzzi;

Viste le note n. 147, in data 25 settembre 1975, della camera confederale del lavoro della C.G.I.L. e n. 2912, in data 8 luglio 1975, dell'associazione degli industriali di Brindisi con le quali dette organizzazioni prospettano la necessità di sostituire in seno alla commissione di cui sopra, perché membri della commissione comunale per il collocamento per la quale hanno optato, i propri rappresentanti, rispettivamente, sig. Cosimo Ostuni e dott. Antonio Casini con il sig. Cosimo Scalera e il dott. Enrico Di Giorgio;

Vista la nota n. 3238 del 19 maggio 1975, con la quale la camera sindacale provinciae della U.I.L. di Brindisi prospetta la necessità di sostituire in seno alla commissione predetta, perché dimissionario, il proprio rappresentante sig. Ferdinando Barretta con il sig. Elio Milani;

Decreta:

Il dott. Salvatore Giannuzzi, il sig. Cosimo Scalera, il dott. Enrico Di Giorgio e il sig. Elio Milani sono nominati membri della commissione provinciale per il collocamento di Brindisi quali rappresentanti, il primo, dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, il secondo, dei lavoratori (C.G.I.L.), il terzo, dei datori di lavoro (industriali) e, il quarto, dei lavoratori (U.I.L.) in sostituzione, rispettivamente, del dott. Italo Amorella, del sig. Cosimo Ostuni, del dott. Antonio Casini e del signor Ferdinando Barretta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1976

Il Ministro: TOROS

(1568)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1976.

Sostituzione di quattro membri della commissione provinciale per il collocamento di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1974, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Cremona;

Viste le note n. 45/75 del 19 febbraio 1975 della C.G.I.L., n. 119 del 14 febbraio 1975 della U.I.L. e n. 495 del 17 febbraio 1975 dell'associazione degli industriali, con le quali dette organizzazioni prospettano la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perché dimissionari, i propri rappresentanti, rispettivamente, signori: Ermete Minuti, Franco Rossi, Bruno Davini e dott. Giuseppe Bodini con i signori: Luciano Noce, Carlo Farina, Gian Paolo Foina e il dott. Maurizio Melegari;

Decreta:

I signori: Luciano Noce, Carlo Farina, Gian Paolo Foina e il dott. Maurizio Melegari sono nominati membri della commissione provinciale per il collocamento di Cremona, quali rappresentanti, i primi due dei lavoratori aderenti alla C.G.I.L., il terzo dei lavoratori aderenti alla U.I.L. e, il quarto, dei datori di lavoro aderenti all'associazione industriali in sostituzione, rispettivamente, dei signori: Ermete Minuti, Franco Rossi, Bruno Davini e dott. Giuseppe Bodini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1976

Il Ministro: TOROS

(1567)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1975, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Frosinone;

Viste le dimissioni dell'ing. Carlo Estri da componente del comitato predetto, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Vista la nota n. 113/AG-11 del 17 dicembre 1975, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Frosinone ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Luigi Urbini in sostituzione dell'ing. Carlo Estri, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Luigi Urbini è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Frosinone in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione dell'ing. Carlo Estri, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1976

Il Ministro: TOROS

(1631)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Massa Carrara;

Viste le dimissioni del sig. Icilio Bondi da componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Vista la nota n. 10145 del 15 dicembre 1975, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Massa Carrara ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Andrea Ambrosini in sostituzione del sig. Icilio Bondi, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Andrea Ambrosini è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Massa Carrara in rappresentanza dei lavoratori del settore agricoltura ed in sostituzione del sig. Icilio Bondi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1976

Il Ministro: TOROS

(1630)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1976.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Arezzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1975, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Arezzo;

Vista la nota n. 5-14/9953 del 28 ottobre 1975, con la quale l'associazione degli industriali della provincia di Arezzo prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perché trasferito ad altra sede, il proprio rappresentante dott. Mario Ricottilli con il dott. Carlo Cigna;

Decreta:

Il dott. Carlo Cigna è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Arezzo, quale rappresentante dei datori di lavoro (industriali), in sostituzione del dott. Mario Ricottilli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1976

Il Ministro: TOROS

(1632)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1976.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1973, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Novara;

Vista la nota del 16 ottobre 1975, con la quale l'Unione sindacale provinciale della C.I.S.L. di Novara prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perché dimissionario, il proprio rappresentante sig. Mario Pulga con il sig. Antonio Fontana;

Vista la lettera del 25 ottobre 1975, con la quale il sig. Mario Pulga rassegna le proprie dimissioni da membro della commissione predetta;

Decreta:

Il sig. Antonio Fontana è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Novara, quale rappresentante dei lavoratori (C.I.S.L.), in sostituzione del sig. Mario Pulga.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1976

Il Ministro: TOROS

(1633)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XIX Fiera internazionale della casa », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XIX Fiera internazionale della casa », che avrà luogo a Napoli dal 23 giugno al 4 luglio 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 febbraio 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(1628)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Sep pollution 76 - VI Mostra internazionale dei servizi pubblici, tecnologia per i servizi urbani e per la lotta contro gli inquinamenti », in Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Sep pollution 76 - VI Mostra internazionale dei servizi pubblici, tecnologia per i servizi urbani e per la lotta contro gli inquinamenti », che avrà luogo a Padova dal 20 al 27 giugno 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 febbraio 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(1627)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1976.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione della Cassa marittima meridionale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 13 maggio 1940, n. 818, con il quale il sindacato obbligatorio marittimo meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro della gente di mare ha assunto la denominazione di Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare;

Visto l'art. 20 dello statuto della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, approvato con il precitato regio decreto 13 maggio 1940, n. 818, e modificato con decreti presidenziali 7 aprile 1955, n. 650 e 31 marzo 1961, n. 460;

Visto il proprio decreto in data 22 giugno 1973, con il quale è stato ricostituito il consiglio di amministrazione della Cassa precitata;

Vista la nota n. 8583 in data 11 novembre 1975, con la quale il Ministero della marina mercantile, in sostituzione del prof. Mario Di Marco, proprio rappresentante nel consiglio predetto, ha designato il direttore di divisione (r.e.) dott. Giovanni Leardi;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Giovanni Leardi è nominato membro del consiglio di amministrazione della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare in rappresentanza del Ministero della marina mercantile ed in sostituzione del prof. Mario Di Marco.

Il dott. Giovanni Leardi rimane in carica per il restante periodo del triennio di durata dell'organo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

(1734)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1976.

Sostituzione di un membro del collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo per le fiere di Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1464, col quale è stato istituito l'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli di Verona;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, n. 298, con il quale è stata modificata la denominazione dell'ente predetto in « Ente autonomo per le fiere di Verona », 8 dicembre 1971, n. 1415, che ne ha approvato il nuovo statuto e 4 aprile 1974, n. 241, con il quale lo statuto stesso è stato modificato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative in materia di fiere e mercati;

Considerato che l'ente sopraindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche internazionali;

Visto il proprio decreto 15 marzo 1974, concernente la nomina, per un triennio, del collegio dei revisori dei conti dell'ente predetto;

Vista la lettera in data 16 ottobre 1975, con la quale la prefettura di Verona ha designato il dott. Francesco De Matteis quale proprio rappresentante nel collegio dei revisori dei conti dell'ente suddetto, in sostituzione del dott. Federico De Marinis trasferito in altra sede;

Ritenuto di dover procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Francesco De Matteis è nominato membro del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo denominato « Ente autonomo per le fiere di Verona », con sede in Verona, in rappresentanza della prefettura di Verona, in sostituzione del dott. Federico De Marinis.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1798)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Forsidera S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Forsidera S.p.a. di Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 319.708,50 di cui al Mod. *B*-Import n. 4459678 rilasciato in data 21 agosto 1974 dalla Banca nazionale dell'agricoltura per l'importazione di lamiere di ferro-acciaio di origine e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, numero 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Ravenna in date varie con un ritardo, da trentadue e ottantacinque giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 493073 del 3 dicembre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza della banca non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto non dovutamente documentati, e comunque relativi a motivazioni di carattere commerciale (critica situazione del mercato con conseguente caduta delle vendite);

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Forsidera S.p.a. di Milano, mediante fidejussione della Banca nazionale dell'agricoltura nella misura del 5% di $ USA 319.708,50, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1976

Il Ministro: DE MITA

(1806)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1976.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo di Chiaravalle, in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Considerato che in data 21 aprile 1971 la società cooperativa di consumo di Chiaravalle, con sede in Milano, ha deliberato il proprio scioglimento volontario;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria successivamente effettuata nei confronti della predetta cooperativa dalle quali si rileva che l'ente non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre l'ente in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Sentito, in via d'urgenza, il parere del comitato costituito in seno alla commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di consumo di Chiaravalle, con sede in Milano, costituita per rogito notaio dottor Pietro Maissen in data 11 settembre 1945, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Renato Nori ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1976

Il Ministro: TOROS

(1826)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1976.
Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Genova per l'anno 1976.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951 col quale è stata ricostituita la borsa merci di Genova;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Genova, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1954;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, formulata con deliberazione 2 dicembre 1975, n. 895;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Genova per l'anno 1976 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Lagattolla dott. Armando;
2) Viale avv. Gian Franco;
3) Bosch rag. Gaetano;
4) Castagnino dott. Gian Pietro;
5) Dellepiane cav. Giuseppe;
6) Molinari dott. Rino;
7) Silva dott. Alfonso.

Membri supplenti:

1) Barletti Pietro Paolo;
2) Gasparini dott. Mario;
3) Tuo dott. Tullio Piero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1797)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1976.
Deputazioni delle borse valori per l'anno 1976.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle borse di commercio e gli articoli 6 e 7 del relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 22 del regolamento sulle borse di commercio approvato con regio decreto 9 aprile 1925, n. 376;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, concernente il passaggio delle borse valori alla competenza del Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, contenente disposizioni sulle borse valori;

Visto il decreto luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 154, riguardante l'istituzione del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, riguardante il funzionamento delle borse valori;

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, che attribuisce alla Commissione nazionale per le società e la borsa l'obbligo di proporre al Ministro per il tesoro i membri titolari e supplenti delle deputazioni di borsa;

Viste le designazioni dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia;

Vista la delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa dell'11 febbraio 1976, n. 20;

Decreta:

Per l'anno 1976, le deputazioni delle borse valori sottoindicate sono costituite come segue:

BORSA DI BOLOGNA

Deputati effettivi:

Vernia dott. Vasco, delegato governativo;

il direttore *pro-tempore* della sede di Bologna della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Gori dott. Pietro; Gravano gr. uff. dott. Giacomo e Zanardi rag. Ubaldo, per la Commissione nazionale per le società e la borsa;

Deputati supplenti:

Il vice-direttore *pro-tempore* della sede di Bologna della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Di Febo avv. Alfonso e Fantini dott. Mario, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

BORSA DI FIRENZE

Deputati effettivi:

Il direttore *pro-tempore* della sede di Firenze della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Berti rag. Rodolfo, Landi ing. Luigi, Ragionieri rag. Romolo e Redi dott. Umberto, per la Commissione nazionale per la società e la borsa;

Deputati supplenti:

Il vice-direttore *pro-tempore* della sede di Firenze della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Palermo dott. Raimondo e Postiglione dott. Vittorio, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

BORSA DI GENOVA

Deputati effettivi:

Il direttore *pro-tempore* della sede di Genova della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Cauvin dott. Gian Vittorio, per la stanza di compensazione;

Ladisa dott. Leonardo, Minolfi dott. Filippo, Pedde dott. Giacomo, Ramella dott. Edoardo e Rosina dott. Alcide Ezio, per la Commissione nazionale per le società e la borsa;

Deputati supplenti:

Il vice-direttore *pro-tempore* della sede di Genova della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Barboro Luigi, Coppa dott. Mario e Queirolo Luciano per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

BORSA DI MILANO

Deputati effettivi:

Il direttore *pro-tempore* della sede di Milano della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Martinelli gr. uff. rag. Giuseppe, per la stanza di compensazione;

Braggiotti dott. Enrico, Capelli rag. Carlo, Fantuzzi dott. Fioravante, Nezzo gr. uff. Alessandro e Taglioretti dott. Ermanno, per la Commissione nazionale per le società e la borsa;

Deputati supplenti:

Il vice-direttore *pro-tempore* della sede di Milano della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Bana rag. Giovanni, Fossi dott. Giuliano e Palermo comm. Luigi, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

BORSA DI NAPOLI

Deputati effettivi:

Il direttore *pro-tempore* della sede di Napoli della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Pepe comm. Mario, per la stanza di compensazione;

Brancaccio cav. lav. ing. Carlo, Carleo prof. Aldo, Chellini dott. Alfiero, Focas rag. Giorgiosenior e Squadrilli Alessandro, per la Commissione nazionale per le società e la borsa;

Deputati supplenti:

Il vice-direttore *pro-tempore* della sede di Napoli della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Piatti Piero, Piperno dott. Mario e Vismara dottor Giulio, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

BORSA DI PALERMO

Deputati effettivi:

Vetrano dott. Giovanni, delegato governativo;

il direttore *pro-tempore* della sede di Palermo della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Coletti prof. dott. Nicola, Saitta rag. Salvatore e Spatafora cav. lav. avv. Alfredo, per la Commissione nazionale per le società e la borsa;

Deputati supplenti:

Il vice-direttore *pro-tempore* della sede di Palermo della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Mulè dott. Agostino e Petrocelli dott. Biagio, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

BORSA DI ROMA

Deputati effettivi:

Il direttore *pro-tempore* della sède di Roma della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Zapponini cav. uff. dott. Alberto Giorgio, per la stanza di compensazione;

Diana dott. Mario, Ercoli dott. Ennio, Quaranta dott. Ulpiano, Rossi dott. Roberto Paolo e Verdesi cav. lav. G. Bruno, per la Commissione nazionale per le società e la borsa;

Deputati supplenti:

Il vice-direttore *pro-tempore* della sede di Roma della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Natali dott. Giorgio, Rastelli dott. Pietro e Tibollo dott. Aldo, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

BORSA DI TORINO

Deputati effettivi:

Il direttore *pro-tempore* della sede di Torino della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Morone avv. Remo, per la stanza di compensazione;

Bosia dott. Alfredo, De Simone dott. Giacomo, Giubergia ing. Renzo, Jona prof. Luciano e Marsaglia dott. Stefano, per la Commissione nazionale per le società e la borsa;

Deputati supplenti:

Il vice-direttore *pro-tempore* della sede di Torino della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Ceresole dott. Giuseppe, Melindo dott. Domenico e Tonelli dott. Andrea, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

BORSA DI TRIESTE

Deputati effettivi:

Pini dott. Franco, delegato governativo;

il direttore *pro-tempore* della sede di Trieste della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Delise dott. Giordano, Desiata dott. Alfonso, Mazzarotto dott. Giovanni e Visin rag. Bruno, per la Commissione nazionale per le società e la borsa;

Deputati supplenti:

Il vice-direttore *pro-tempore* della sede di Trieste della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Astolfi dott. Vincenzo, De Simone dott. Roberto e Ferranti dott. Alfredo, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

BORSA DI VENEZIA

Deputati effettivi:

Turrà dott. Vincenzo, delegato governativo;

Il direttore *pro-tempore* della sede di Venezia della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Baessato dott. Renato, Baldin dott. Paolo e Piacentini dott. Alessandro, per la Commissione nazionale per le società e la borsa;

Deputati supplenti:

Il vice-direttore *pro-tempore* della sede di Venezia della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Dufour dott. Stefano e Perone rag. Luigi, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1976

Il Ministro: COLOMBO

(2396)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione al collegio dei geometri di Cuneo ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1976, registro n. 3 Giustizia, foglio n. 352, è stata accolta la domanda con la quale il presidente *pro-tempore* del collegio dei geometri di Cuneo chiedeva di essere autorizzato all'acquisto di un immobile sito in Cuneo, via B. Bruni n. 11, al prezzo di L. 27.000.000 da adibire a sede sociale.

(1993)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « La municipale », in Torino, e sostituzione del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1976, la gestione commissariale della società cooperativa edilizia « La municipale », in Torino, è stata prorogata fino al 30 giugno 1976 e il dott. Maurizio Brocoletti è stato nominato commissario governativo della società in sostituzione del dott. Marco Navone, dimissionario.

(2065)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Olevano prima », in Olevano Romano, e sostituzione del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1976, la gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Olevano prima », in Olevano Romano (Roma), è stata prorogata fino al 30 giugno 1976 e il dott. Raffaele Morrone è stato nominato commissario governativo della società in sostituzione del rag. Stanislao Casanova, dimissionario.

(2066)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1975, registro n. 107 Istruzione, foglio n. 22, è stato respinto, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione prima del 29 novembre 1974, n. 1049/71, il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Carmela Cristina Pagliaro per l'annullamento della decisione 5 novembre 1966, n. 101, emessa dalla commissione operante presso il provveditorato agli studi di Messina, ex art. 5, della legge 19 marzo 1955, n. 160, nonchè avverso il provvedimento 7 gennaio 1967, n. 29255, dello stesso provveditore agli studi, con il quale, in esecuzione della citata decisione di accoglimento del ricorso presentato dalla prof.ssa Micari Portelli Aurora, veniva modificata la nomina già conferita alla ricorrente per l'insegnamento della dattilografia negli istituti tecnici.

(1880)

Smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti dei diplomi originali di laurea

La dott.ssa Salvatrice Zappulla, nata ad Acreide (Siracusa) il 1° gennaio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in lettere rilasciato dall'Università di Messina l'8 ottobre 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(1881)

La dott.ssa Anna Maria Vellar, nata a Sondrio il 12 giugno 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in lettere rilasciato dall'Università di Roma il 14 gennaio 1944.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(1882)

Il dott. Mario Simonelli, nato ad Arce (Frosinone) il 27 settembre 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in chimica rilasciato dall'Università di Roma il 17 gennaio 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(1883)

La dott.ssa Domitilla Di Gennaro, nata ad Avezzano (L'Aquila) il 21 novembre 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in lettere rilasciato dall'Università di Roma il 6 ottobre 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(1884)

La dott.ssa Albina Barra, nata a Milano il 15 gennaio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in lettere rilasciato dall'Università di Roma l'8 ottobre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(1885)

La dott.ssa Maria Cecilia Arpea, nata a Roccadimezzo (L'Aquila) il 22 settembre 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in lettere rilasciato dall'Università di Roma il 27 maggio 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(1886)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Toano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1976, il comune di Toano (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.888.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1096/M)

Autorizzazione al comune di Loro Ciuffenna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1976, il comune di Loro Ciuffenna (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.222.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1097/M)

Autorizzazione al comune di Paternò ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1976, il comune di Paternò (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 62.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1111/M)

Autorizzazione alla provincia di Viterbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1976, la provincia di Viterbo viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.016.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1099/M)

Autorizzazione alla provincia di Siracusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1976, la provincia di Siracusa viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 7.450.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1100/M)

Autorizzazione alla provincia di Cagliari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1976, la provincia di Cagliari viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 9.208.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1101/M)

Autorizzazione al comune di Alessandria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1976, il comune di Alessandria viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.680.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1093/M)

Autorizzazione al comune di Imperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1976, il comune di Imperia viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.350.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1094/M)

Autorizzazione al comune di Porto Torres ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1976, il comune di Porto Torres (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 230.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1095/M)

Autorizzazione al comune di Scarperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1976, il comune di Scarperia (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.920.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1098/M)

Autorizzazione al comune di Spinea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1976, il comune di Spinea (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 280.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1102/M)

Autorizzazione al comune di Scandicci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1976, il comune di Scandicci (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.825.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1103/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Antimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1976, il comune di Sant'Antimo (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 540.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1104/M)

Autorizzazione al comune di San Benedetto del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1976, il comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 537.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1105/M)

Autorizzazione al comune di Abbiategrasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1976, il comune di Abbiategrasso (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 136.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1106/M)

Autorizzazione al comune di Carbonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1976, il comune di Carbonia (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.482.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1107/M)

Autorizzazione al comune di Settimo Torinese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1976, il comune di Settimo Torinese (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 182.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1108/M)

Autorizzazione al comune di Sciacca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1976, il comune di Sciacca (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 910.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1109/M)

Autorizzazione al comune di Quartu Sant'Elena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1976, il comune di Quartu Sant'Elena (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.164.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1110/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 37

Media dei titoli del 24 febbraio 1976

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	97,675
Redimibile 3,50 % 1934	99,70
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,30
» 5 % (Ricostruzione)	96,65
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,90
» 5 % (Città di Trieste)	93,30
» 5 % (Beni esteri)	91,525
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,45
» 5,50 % » » 1968-83	82,325
» 5,50 % » » 1969-84	81,975
» 6 % » » 1970-85	83,45
» 6 % » » 1971-86	81,85
» 6 % » » 1972-87	81,30
» 9 % » » 1975	97,85
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	96,45
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,15
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	90,675
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,40
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,225
» poliennali 7 % 1978	95,475
» » 9 % 1979	97,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

N. 38

Media dei titoli del 25 febbraio 1976

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	97,375
Redimibile 3,50 % 1934	99,400
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,175
» 5 % (Ricostruzione)	96,725
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,950
» 5 % (Città di Trieste)	93,300
» 5 % (Beni esteri)	91,525
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,450
» 5,50 % » » 1968-83	82,325
» 5,50 % » » 1969-84	81,975
» 6 % » » 1970-85	83,450
» 6 % » » 1971-86	81,850
» 6 % » » 1972-87	81,300
» 9 % » » 1975	97,850
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	96,450
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,100
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	90,500
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,350
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,125
» poliennali 7 % 1978	95,300
» » 9 % 1979	97,575

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Bentivoglio

Con deliberazione della giunta regionale 23 dicembre 1975, n. 4229 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 241/243 nella seduta del 20 gennaio 1976) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Bentivoglio (Bologna), adottato con deliberazione consiliare 7 giugno 1974, n. 84.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(1834)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Avviso di rettifica

Alla pagina 3, seconda colonna del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1976, concernente il conferimento di onorificenza dell'Ordine al merito della Repubblica italiana, sotto la parte riguardante il Ministero dei lavori pubblici, tra le persone insignite dell'onorificenza di cavaliere, con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1974, il nominativo «*Chiuzolo* Giuseppe», deve leggersi: «*Chiusolo* Giuseppe».

(2075)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso ad un posto di ispettore in prova nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, riservato agli assistenti universitari ordinari delle materie del corso di laurea in ingegneria.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto l'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, recante norme per l'applicazione del citato art. 7;

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1975, n. 806, registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1975, registro n. 7 Trasporti, foglio n. 201, mediante il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami, a sette posti di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Considerato che alla data del 30 novembre 1975 nell'anzidetto ruolo risultavano disponibili numero dieci posti, compresi quelli di cui al concorso suindicato;

Considerato che un decimo dei suddetti dieci posti deve essere ricoperto mediante concorso riservato agli assistenti universitari ordinari, ai sensi della citata legge 18 marzo 1958, n. 349;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso ad un posto di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, riservato agli assistenti universitari ordinari delle materie del corso di laurea in ingegneria, che abbiano, alla data del 31 marzo 1976, una anzianità di effettivo e lodevole servizio di almeno cinque anni.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aventi titolo debbono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) buona condotta;

c) idoneità fisica all'impiego;

d) laurea in ingegneria ed abilitazione all'esercizio professionale.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi della lettera *b*) dell'art. 127 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - 1ª Direzione centrale personale, entro e non oltre il 31 marzo 1976, la sola domanda di ammissione redatta su carta bollata, secondo il modello allegato al presente decreto. Il ritardo nella presentazione e nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'indicata 1ª Direzione centrale personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Si considerano altresì prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande di ammissione gli aspiranti, oltre ad indicare le complete generalità ed il proprio domicilio, debbono dichiarare:

a) di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando e della relativa abilitazione professionale;

b) di essere assistente universitario ordinario e di avere la prescritta anzianità di effettivo e lodevole servizio, specificando altresì l'insegnamento al quale sono addetti e l'università, o l'istituto d'istruzione superiore presso la quale detto insegnamento viene svolto;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) di essere iscritti alle liste elettorali, precisando il relativo comune, ovvero indicando i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano o meno riportato condanne penali;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il proprio impegno di raggiungere, in caso di nomina, la sede assegnata;

i) a quale indirizzo dovranno essere loro trasmesse le comunicazioni per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale od altro funzionario incaricato dal sindaco del luogo di residenza dell'aspirante medesimo.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del rettore dell'università, o dell'istituto di istruzione superiore, presso la quale il concorrente presta servizio.

Art. 4

Prove di esame

L'esame consisterà in un colloquio vertente sugli argomenti indicati nel programma di cui al successivo art. 12 e che sono oggetto della prova orale del concorso pubblico, per esami, a sette posti di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica indetto con decreto ministeriale 20 settembre 1975, n. 806, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 14 novembre 1975.

Il colloquio avrà luogo in Roma nel giorno e nel luogo che saranno resi noti ai candidati con almeno venti giorni di anticipo.

L'assenza dall'esame comporta l'esclusione dal concorso quale ne sia la causa.

Non sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che non siano in grado di esibire alla commissione esaminatrice la patente di guida non inferiore a quella della categoria *B*, ovvero di comprovare alla commissione stessa di aver sostenuto con esito favorevole, il relativo esame di idoneità. In questo ultimo caso il candidato, per essere ammesso a sostenere il colloquio, dovrà essere munito di un valido documento di riconoscimento.

Art. 5.

Esito del colloquio

Il colloquio si intende superato se il candidato ottenga in esso la votazione di almeno sette decimi.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Art. 6.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato il colloquio debbono far pervenire alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - 1ª Direzione centrale personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni redatti nelle forme prescritte.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina debbono essere posseduti entro la data del 31 marzo 1976.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al precedente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nel colloquio.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria del concorso comprendente oltre al vincitore anche i candidati dichiarati idonei, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il primo in graduatoria, tenendo conto dei diritti di precedenza o di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - 1ª Direzione centrale personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito i seguenti documenti:

1) il diploma di laurea ed il diploma di abilitazione allo esercizio della professione (ovvero in sostituzione di questo ultimo, il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio di detta professione) di cui al precedente art. 2, entrambi in originale oppure in copia su carta da bollo, autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

2) certificato rilasciato da un ispettore sanitario dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dal quale risulti che il concorrente è fisicamente idoneo al disimpegno delle mansioni proprie degli ingegneri della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Con la detta visita saranno controllate particolarmente, oltre che la sana e robusta costituzione, tanto la capacità visiva quanto quella uditiva del concorrente. Tale accertamento verrà effettuato secondo gli stessi criteri che sono in vigore per l'assunzione, presso le ferrovie dello Stato, degli ingegneri da adibirsi a mansioni attinenti allo esercizio (gruppo terzo della tabella allegata al decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12);

3) copia dello stato matricolare in carta da bollo rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio;

4) attestato, rilasciato dal rettore dell'università, o dello istituto di istruzione superiore, dal quale risulti che il candidato ha prestato almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quale assistente universitario ordinario.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto dal primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 7.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

Art. 9.

Nomina del vincitore

Il vincitore del concorso sarà nominato in prova nella qualifica di ispettore nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con la stessa decorrenza dei vincitori del concorso pubblico a sette posti indetto con il decreto ministeriale 20 settembre 1975, n. 806, ove quest'ultimo non venga espletato entro il 1° novembre 1976, la decorrenza della nomina non potrà essere posteriore alla data anzidetta.

Il candidato che avrà conseguito la nomina in prova, se non assumerà servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sarà stato assegnato, decadrà dalla nomina.

Art. 10.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di sei mesi nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Qualora il vincitore non ottenga un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il vincitore del concorso dopo aver compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguirà la nomina in ruolo e sarà collocato nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 11.

Commissione d'esame

La commissione esaminatrice del concorso che sarà nominata con successivo decreto sarà così composta:

un magistrato amministrativo o ordinario con la qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame;

due funzionari del ruolo dei dirigenti tecnici o del ruolo ad esaurimento del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione un funzionario del personale delle carriere direttive della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 12.

Programma di esame

Il colloquio si svolgerà su argomenti del seguente programma:

PARTE I. — *Nozioni tecniche fondamentali*

1) Scienza e tecnica delle costruzioni, progettazione e verifiche di stabilità di strutture in muratura, in legno, in metallo e in cemento armato (normale o precompresso).

2) Elementi di meccanica applicata alle macchine e di macchine idrauliche e termiche; applicazioni alle trasmissioni di potenza e alle macchine motrici ed operatrici a fluido con speciale riguardo alle macchine impiegate per i trasporti terrestri.

3) Elementi di elettrotecnica, di misure e di impianti elettrici e di costruzioni elettromeccaniche; applicazioni alla produzione, trasmissione, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica con speciale riguardo agli impianti per i trasporti terrestri.

4) Elementi di tecnologia dei materiali impiegati nelle costruzioni civili, meccaniche ed elettromeccaniche.

5) Elementi di tecnologia dei combustibili, carburanti e lubrificanti.

PARTE II. — *Organizzazione ed esercizio dei trasporti.*

1) Modi e sistemi di trasporti; loro integrazione e coordinamento.

2) Pianificazione dei trasporti e correlazioni con l'assetto del territorio.

3) Nozioni fondamentali di economia dei trasporti.

4) Regolazione della circolazione dei veicoli sulle strade ordinarie; opere ed impianti per l'organizzazione del traffico stradale.

5) Regolazione del traffico sulle ferrovie e relativi impianti di sicurezza.

PARTE III. — *Infrastrutture e impianti fissi per i trasporti terrestri e per la navigazione interna*

1) Progettazione e costruzione di strade e ferrovie (corpo stradale, opere d'arte, gallerie, sovrastrutture).

2) Progettazione e costruzione di edifici e di altre opere edili per i servizi di trasporto.

3) Impianti per la trazione elettrica.

4) Impianti di trasporto a fune.

5) Cenni sugli impianti per la navigazione interna (approdi, cantieri navali).

6) Organizzazione dei cantieri di costruzione di opere civili. Macchinari e attrezzature di cantiere.

PARTE IV. — *Trazione e materiale mobile*

1) Meccanica della locomozione (resistenza al moto, aderenza, fasi del moto, potenza e caratteristiche dei motori di trazione, regolazione della velocità, trasmissione del moto, frenatura e prestazione dei veicoli.

2) Progettazione e costruzione dei veicoli stradali.

3) Progettazione e costruzione dei veicoli ferro-tranviari.

4) Caratteristiche costruttive e funzionali dei natanti per la navigazione interna e da diporto.

Parte V. — Nozioni amministrative

1) Ordinamento amministrativo nazionale nel settore dei trasporti terrestri.

2) Organizzazione e funzioni della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti.

3) Cenni sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato.

4) Norme sulla costruzione degli impianti di trasporto; norme sull'esercizio dei servizi di trasporto.

5) Norme sulla circolazione su strade pubbliche.

6) Norme sulle opere in cemento armato a struttura metallica.

7) Norme per l'accettazione e il collaudo dei materiali da costruzione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 gennaio 1976

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1976
Registro n. 7 Trasporti, foglio n. 337

ALLEGATO

Schema della domanda di ammissione
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - 1ª Direzione centrale - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il giorno . . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso ad un posto di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in ingegneria in data . . . . presso l'Università di . . . ., di essere abilitato alla professione di ingegnere, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . . (secondo i casi di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . .; di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perché, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perché riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di essere assistente universitario ordinario presso la cattedra di . . . . della Università di . . . . e di aver prestato effettivo e lodevole servizio nella suddetta qualità per la durata di anni . . . . .

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma (1) . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere e dal segretario comunale o altro funzionario delegato dal sindaco. In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del rettore dell'università presso la quale il concorrente presta servizio.

(2224)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso, per esame-colloquio, a due posti di bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali, riservato agli assistenti universitari.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, che approva il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle biblioteche pubbliche statali;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349, recante norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta norme per l'applicazione dell'art. 7 della citata legge 18 marzo 1958, n. 349;

Veduta la legge 1° marzo 1968, n. 208, concernente l'ampliamento degli organici del personale appartenente agli istituti dipendenti dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura;

Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971 n. 283, relativo, tra l'altro, alla revisione degli organici del personale delle biblioteche pubbliche statali;

Veduto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, che istituisce il Ministero per i beni culturali;

Veduta la legge 19 gennaio 1975, n. 5, relativa alla conversione in legge del predetto decreto-legge n. 657;

Considerato che, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, un decimo dei posti disponibili alla data del 30 novembre di ogni anno nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali deve essere conferito mediante concorso per esame-colloquio riservato agli assistenti universitari ordinari;

Considerato che alla data del 30 novembre 1975 erano disponibili ventidue posti nel suddetto ruolo;

Considerato, pertanto, che un decimo dei suddetti ventidue posti e cioè, 2,2 posti (arrotondati a due) sono da destinare al concorso in questione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame-colloquio, a due posti di bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali.

Detto concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari alle cattedre di storia medioevale e moderna; paleografia e diplomatica; biblioteconomia e bibliografia; storia del diritto italiano i quali abbiano, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, un'anzianità di effettivo e lodevole servizio di almeno cinque anni.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III (palazzo Italia, piazza Marconi, 25 EUR - 00144 Roma) redatte su carta legale e firmate dagli aspiranti, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande che non pervengano nei modi e nei termini suddetti o non si attengano rigorosamente alle formalità prescritte dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, non saranno prese in considerazione.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nel quale sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico.

f) il titolo di studio posseduto, specificando in quale università o istituto lo abbiano conseguito ed in quale data;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal rettore dell'università presso la quale il candidato presta servizio.

I candidati hanno l'obbligo di comunicare alla Direzione generale accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura, tempestivamente, le eventuali variazioni del proprio recapito.

Art. 3.

Materie di esame

L'esame-colloquio verterà sulle seguenti materie:

a) elementi di paleografia con prova pratica;

b) elementi di bibliografia generale e di biblioteconomia;

c) elementi di diritto costituzionale, amministrativo e di statistica;

d) legislazione concernente le biblioteche pubbliche statali, la tutela del materiale bibliografico raro e di pregio, l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Il predetto esame avrà luogo in Roma, nei giorni e nel luogo che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione agli interessati.

L'esame non si intende superato se i candidati non ottengano la votazione di almeno 7/10.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4.

Titoli di precedenza e preferenza

I concorrenti che abbiano superato l'esame e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina dovranno presentare alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cutura - Divisione III, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prescritta dalle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Graduatoria del concorso

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 6.

Presentazione dei documenti di rito

Il candidato utilmente collocato nella graduatoria generale di merito e dichiarato vincitore, o che subentrasse eventualmente nella nomina al vincitore decaduto o rinunciatario, dovrà far pervenire alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III - Piazza Marconi, 25 - Roma-EUR, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avrà ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) copia, in bollo, dello stato di servizio in qualità di assistente universitario ordinario, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per l'istruzione universitaria) ed integrata dal rettore dell'università;

2) certificato del rettore, in bollo, attestante che il candidato ha prestato effettivo e lodevole servizio per almeno cinque anni;

3) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio posseduto, ovvero copia di esso autenticata da un notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dalle vigenti disposizioni.

Nel caso che il diploma originale non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare certificato su carta legale, contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

4) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato dell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere una dichiarazione dalla quale risulti che il medesimo, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 1) 2) e 4) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dal ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati per prendere parte ai concorsi banditi dal Ministero della pubblica istruzione o da altre amministrazioni salvo che per quanto riguarda il titolo originale di studio. In questo ultimo caso dovrà essere indicata l'amministrazione presso la quale trovasi il detto originale; gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, e dovrà essere esibito un certificato, in bollo, rilasciato dall'università presso il quale il titolo di studio è stato conseguito.

Art. 7.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di bibliotecario e saranno destinati a prestare servizio presso le biblioteche pubbliche statali.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo gli impiegati avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, qualora essi siano provvisti di stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, competerà ai medesimi il trattamento economico di cui all'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Trascorso il periodo di prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, i funzionari saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato per altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1976

p. *Il Ministro*: SPIGAROLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1976
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 218

(2225)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorsi pubblici, per titoli, a complessivi venti posti di operaio comune in prova nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti i regi decreti 24 e 31 dicembre 1924, numeri 2114 e 2262, nonchè le leggi 26 febbraio 1952, n. 67 e 5 marzo 1961, n. 90, concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 15, recante norme relative al personale salariato del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente le disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente modificazioni ed integrazioni alla predetta legge 119;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente le norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 23 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dall'art. 16 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, contenente norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 27 ottobre 1973, n. 674;

Vista la legge 16 novembre 1973, n. 728;

Visto il decreto interministeriale 12 marzo 1971, n. 30256, registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1971, registro n. 38, foglio n. 295, concernente modificazioni della dotazione organica degli operai comuni di terza categoria dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente l'estensione agli operai dello Stato delle norme sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n 390, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 1975, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, si autorizzano le amministrazioni statali a ricoprire, con riferimento all'anno 1975, mediante pubblici concorsi, i posti dei ruoli indicati nel decreto stesso;

Ravvisata l'opportunità di bandire concorsi a complessivi venti posti di operaio comune in prova;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche Amministrazioni e dato atto che il presente decreto viene emanato tenendo conto dei benefici previsti dalla legge stessa in favore degli aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

Sono banditi i seguenti pubblici concorsi per titoli per la nomina alla qualifica di operaio comune in prova nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni:

tredici posti di motorista;
quattro posti di elettrauto;
tre posti di verniciatore.

I suddetti posti saranno conferiti presso le direzioni compartimentali indicate nel prospetto di cui all'allegato *A* al presente decreto.

E' consentita la partecipazione a più di uno dei concorsi sopra menzionati. In tal caso è necessario che il candidato produca distinte domande per ogni concorso al quale intende partecipare.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) licenza elementare superiore (5ª classe);

b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

d) di aver tenuto sempre buona condotta morale e civile (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione);

e) idoneità fisica al lavoro e al servizio per il quale l'aspirante concorre, il cui possesso sarà accertato ai sensi del successivo art. 10;

f) di essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

g) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, l'età di anni 18 e non superato quella di anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Non potranno essere ammessi ai concorsi coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo che non ne abbiano ottenuto la riabilitazione nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Gli aspiranti che intendano partecipare a più di un concorso di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno produrre una domanda per ciascun concorso.

Qualora nella stessa domanda il candidato abbia chiesto di essere ammesso a più concorsi, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per il primo dei concorsi indicati.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - 00100 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il suddetto termine di trenta giorni, alle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse, all'atto della presentazione, il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente direzione centrale del personale delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il concorso al quale intendano partecipare;

d) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai citttadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

g) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della scuola e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè se abbiano avuto, o meno, precedenti rapporti di impiego o di lavoro con una pubblica amministrazione e, in caso affermativo, le cause di risoluzione dei rapporti stessi;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza compresa nella circoscrizione territoriale delle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni indicate nel prospetto di cui all'allegato *A* al presente decreto.

Gli aspiranti dovranno, inoltre, allegare alla domanda di ammissione, ai fini della valutazione da parte della commissione esaminatrice, enumerandoli e specificandoli nella domanda stessa, i titoli di merito attinenti al mestiere per il quale concorrono, ed in particolare:

1) certificati di lodevole servizio prestato presso amministrazioni statali e parastatali ed enti pubblici, da cui risultino la durata e la natura dei servizi stessi;

2) certificati di lodevole servizio prestato presso società, ditte o aziende private, da cui risultino la qualifica di mestiere e la durata dei servizi prestati, nonchè il numero di iscrizione della società, ditta o azienda presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

3) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da cui risultino, nei confronti degli aspiranti iscritti a detto organo, il numero e la data di iscrizione, nonchè la qualifica di mestiere;

4) titoli di studio e attestati di frequenza di corsi di addestramento, perfezionamento e aggiornamento professionale, rilasciati da istituti od enti abilitati, nonchè brevetti e patenti di specializzazione;

5) attestati di idoneità conseguite in pubblici concorsi per l'ammissione ad impieghi presso amministrazioni statali o parastatali ed enti pubblici, rilasciati dall'amministrazione competente;

6) certificati attestanti il conseguimento di borse di studio;

7) ogni altro documento ritenuto utile, dagli aspiranti stessi, al fine della valutazione.

Tutti i documenti dovranno essere redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

In ogni caso i predetti documenti dovranno essere presentati od inoltrati entro il termine di cui al primo comma del presente articolo.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande dovrà risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande e dei titoli di merito spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate al settimo comma del presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema di domanda allegato al presente bando.

Pertanto, in mancanza dell'indicazione, anche di uno soltanto di questi requisiti, la domanda non verrà presa in considerazione; analogamente la domanda priva della prescritta autenticazione della firma non verrà accolta.

Art. 4.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 8.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso potrà essere disposta con decreto motivato del Ministro soltanto per difetto dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 6.

Commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici, da nominarsi con decreto ministeriale, saranno composte da un funzionario dell'amministrazione con qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente, e da due funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Avrà le funzioni di segretario un funzionario direttivo della amministrazione con qualifica non superiore a consigliere o un impiegato della carriera di concetto.

Art. 7.

Valutazione dei titoli

I concorsi si effettueranno mediante valutazione comparativa dei titoli allegati alle domande di ammissione.

Le commissioni giudicatrici di cui al precedente art. 6 predetermineranno, prima delle relative operazioni, i criteri da seguire nella valutazione dei titoli.

Art. 8.

Titoli preferenziali

I concorrenti inclusi nelle graduatorie di merito saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3), all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza e della precedenza nella nomina di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento del predetto invito. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467; gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*), ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione mediante una apposita dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciata dalla Amministrazione competente, con la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa la Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i militari volontari delle forze armate congedati, senza demerito, al termine delle ferme o rafferme, dovranno produrre copia del foglio matricolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, che siano disoccupati, produrranno, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*), un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati, redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta, il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici medesimi, dopo aver apposto sui documenti il bollo a data indicante il giorno di presentazione, cureranno il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª, dei documenti in questione.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 9.
Graduatoria di merito - Decretazione dei vincitori

Le graduatorie generali di merito dei concorrenti idonei, distinte per ciascun concorso, saranno formate secondo l'ordine del punteggio ottenuto dai medesimi.

A parità di voto saranno poi applicate, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 8, le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 9, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, e successive modificazioni ed integrazioni.

I posti dei concorsi saranno assegnati secondo l'ordine delle singole graduatorie, tenendo conto delle disposizioni che prevedono riserve di posti.

Le graduatorie dei vincitori e quelle degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.
Visita medica di controllo - Accertamento psicotecnico

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno sottoposti ad una visita medica di controllo e ad un accertamento di carattere psicotecnico.

L'eventuale esito negativo della visita medica o dell'accertamento psicotecnico comporta l'esclusione dal concorso e, conseguentemente, dal diritto alla nomina.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti dei minorati di guerra e categorie assimilate, nonchè dei minorati per servizio, del lavoro e civili.

Art. 11.
Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nelle graduatorie dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nelle graduatorie degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di compimento dell'istruzione elementare superiore (5ª classe) in originale, ovvero copia in bollo autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione di esso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta tra-

scrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato allo estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per partecipare al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso), rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio con la precisazione che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica al lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni della qualifica di mestiere per la quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome e nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 12.

Documentazione ridotta

I concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 11 e la copia integrale dello stato matricolare civile rilasciata in bollo dall'amministrazione di appartenenza con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni trenta, soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 11.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori dei concorsi, che risulteranno idonei alla visita medica ed all'accertamento di cui al precedente art. 10 e che, entro il termine perentorio di cui all'art. 11, documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati, con decreto ministeriale, operai comuni in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge.

I medesimi saranno assegnati nelle sedi comprese nelle circoscrizioni territoriali delle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni indicate nel prospetto di cui allo allegato *A* al presente decreto, e, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

E' fatto obbligo agli stessi di permanere nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni, salva la facoltà per l'amministrazione di trasferirli, per motivate esigenze di servizio, anche prima del compimento di detto periodo.

Trascorso il periodo di prova, gli interessati, previo giudizio favorevole della commissione centrale del personale, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto ministeriale.

In caso di esito sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto ministeriale.

In tal caso spetterà all'operaio una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 3 gennaio 1976

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1976
Registro n. 4 *Poste, foglio n.* 3

ALLEGATO *A*

PROSPETTO DEI POSTI MESSI A CONCORSO PER LA NOMINA ALLA QUALIFICA DI OPERAIO COMUNE IN PROVA RIPARTITI PER MESTIERE E PER SEDI DI ASSEGNAZIONE

Numero dei posti	Qualifica di mestiere	Direzioni compartimentali di assegnazione										
		Piemonte - Valle d'Aosta	Liguria	Lombardia	Trentino Alto Adige	Veneto	Emilia Romagna	Marche Umbria	Lazio	Campania	Calabria	Sardegna
13	Motoristi	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1
4	Elettrauto			1					1	1		1
3	Verniciatori	1							1	1		
20												

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - *Sezione* 1ª - 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .
(cognome e nome) (1)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indirizzo: via/piazza, numero civico)

. . . .
(C.A.P. - Comune di residenza - provincia)

. . . .
(indicare se sposato o non) (numero dei figli)

. . .
(concorso al quale intende partecipare: numero dei posti e qualifica di mestiere) (2)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso sopra indicato, per la nomina alla qualifica di operaio comune in prova nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . (3).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (4);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (5);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (6);

f) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza compresa nella circoscrizione territoriale delle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni indicate nel prospetto di cui all'allegato *A* al bando di concorso;

g) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali o di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . presso la quale è stato assunto il . . . . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . al . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

h) di non essere stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione;

i) di essere in possesso dei seguenti titoli, che, ai sensi dell'art. 3 del bando, allega alla presente, per la valutazione da parte della commissione giudicatrice:

1) . . . . . .
2) . . . . . .

Data, ...

Firma . . . . . . (7)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Indicare il concorso al quale si intende partecipare (numero dei posti e qualifica di mestiere).

(3) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 35° anno di età; siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(4) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso il . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Per la partecipazione a più di un concorso è necessario produrre tante domande quanti sono i concorsi ai quali l'aspirante intenda partecipare.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, luogo e data di nascita) e la residenza (via/piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia di residenza) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(1240)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Riduzione del numero dei posti messi a concorso nell'anno 1974

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, concernente l'ordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici;

Visto il regolamento organico concernente la determinazione della consistenza numerica e la disciplina giuridica ed economica del personale dipendente dall'Istituto, approvato con decreto ministeriale 11 aprile 1963;

Visto l'art. 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici che nella seduta del 13 novembre 1975 stabilisce di dar corso alla riduzione del 50% dei posti messi a concorso, in ossequio a quanto prescritto dalla citata legge;

Determina:

1) Il numero dei posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo organico della carriera direttiva, ruolo amministrativo, previsto dal concorso bandito dall'Istituto postelegrafonici e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 20 marzo 1974, è ridotto da posti nove a posti cinque.

2) Il numero dei posti di vice-segretario - vice-contabile in prova nel ruolo organico della carriera di concetto, ruolo amministrativo, previsto dal concorso bandito dall'Istituto postelegrafonici e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 18 marzo 1974 è ridotto da posti trentatre a posti diciassette.

3) Il numero dei posti di aiuto tecnico di seconda classe in prova nel ruolo organico della carriera di concetto, ruolo tecnico (geometri), previsto dal concorso bandito dall'Istituto postelegrafonici e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 22 marzo 1974 è ridotto da posti cinque a posti tre.

4) Il numero dei posti di aiuto tecnico di seconda classe in prova del ruolo organico della carriera di concetto, ruolo tecnico (periti), previsto dal concorso bandito dall'Istituto postelegrafonici e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 21 marzo 1974, è ridotto da posti tre a posti due.

5) Il numero dei posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva, previsto dal concorso bandito dall'Istituto postelegrafonici e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 2 agosto 1974, è ridotto da posti ventitre a posti dodici.

6) Il numero dei posti di agente tecnico in prova nel ruolo organico degli agenti tecnici, carriera del personale ausiliario, previsto dal concorso bandito dall'Istituto postelegrafonici e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 22 ottobre 1974, è ridotto da posti due a un posto.

Roma, addì 22 gennaio 1976

Il presidente: BRUNI

(2226)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso per l'ammissione di trentacinque allievi all'Accademia di sanità militare interforze per il servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali medici).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, concernente l'istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1975, registro n. 10 Difesa, foglio n. 241, con il quale è stato indetto un concorso per l'ammissione di novantaquattro allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze, di cui trentacinque posti per i corsi per il servizio sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 30 agosto 1975, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1975, con il quale il capitano di vascello (MD) in s.p.e. Alfano Achille ed il ten. colonnello vet. in s.p.e. Pellegri Formentini Umberto sono stati sostituiti, rispettivamente dal 24 e dal 30 settembre 1975, dal capitano di fregata (MD) Muscarà Marcello e dal ten. col. vet. in s.p.e. Lenci Ennio nell'incarico di membri della predetta commissione;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per l'ammissione di ventinove allievi al primo anno del corso dell'Accademia di sanità militare interforze per il servizio sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito, indetto con decreto ministeriale 2 maggio 1975, citato nelle premesse:

1. Pallini Roberto (nato il 30 luglio 1957) . . punti 25,77
2. Benfenati Marco (nato il 9 settembre 1956) » 24,50
3. Beccastrini Damiano (nato il 30 dicembre 1956) . . . . » 24,00
4. Pilato Bruno (nato il 23 maggio 1956) . . » 23,94
5. Stinco Giuseppe (nato il 28 marzo 1957) . » 23,50
6. Dominici Riccardo Luigi (nato il 3 febbraio 1957) . . . . » 23,00
7. Migliaccio Giuseppe (nato il 20 ottobre 1956) » 23,00
8. Nicolardi Roberto (nato il 24 agosto 1956) » 22,77
9. Cariello Francesco (nato il 13 maggio 1956) » 22,50
10. Lumaca Antonio (nato il 22 agosto 1956) . » 22,50
11. Dell'Accio Felice (nato il 1° febbraio 1954) . » 22,05

12. de' Bartolomeis Ludovico (nato il 26 settembre 1956) . punti 22,00
13. Gugliandolo Giancarlo (nato il 28 giugno 1956) . » 22,00
14. Mascolo Maurizio (nato il 9 agosto 1956) » 22,00
15. Aversa Carlo Alessandro (nato il 23 novembre 1957) » 21,88
16. Caiolo Domenico (nato il 15 ottobre 1956) » 21,83
17. Airoldi Gianluigi (nato l'8 settembre 1956) » 21,77
18. Angelini Luigi (nato il 16 giugno 1956) . » 21,50
19. Quinti Pierangelo (nato il 16 agosto 1956) » 21,50
20. Tritelli Massimiliano (nato il 27 luglio 1954) » 21,50
21. Fuoco Gennaro (nato il 5 marzo 1956) . » 21,27
22. Sedran Luigino (nato il 22 gennaio 1956) » 21,22
23. La Capra Gianni (nato il 22 luglio 1956) » 21,11
24. Collo Guido (nato il 20 gennaio 1957) . » 21,00
25. Buscema Gaetano (nato il 6 novembre 1955) » 20,61
26. Cavalieri Franco (nato il 4 maggio 1956) . » 20,50
27. Oliverio Damiano Domenico (nato il 4 novembre 1956) » 20,33
28. Telesca Giuseppe Franco (nato il 20 dicembre 1956) » 20,00
29. Vergassola Sergio (nato il 5 agosto 1956) . » 19,77
30. Fiorentino Giovanni (nato il 28 luglio 1953) » 19,33
31. Buccella Massimo (nato l'11 gennaio 1957) » 19,27
32. De Bellis Lorenzo (nato il 24 marzo 1956) » 19,00
33. Scacco Fulvio (nato il 4 maggio 1954) » 18,33
34. Caramia Giovanni (nato il 18 aprile 1957) » 18,22
35. Santori Carmine (nato il 13 ottobre 1956) » 18,00
36. Scherzo Marco (nato il 3 agosto 1954) » 18,00

Art. 2.

In relazione alla graduatoria predetta sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione, i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

1. Pallini Roberto . punti 25,77
2. Benfenati Marco . » 24,50
3. Beccastrini Damiano . . » 24,00
4. Pilato Bruno . » 23,94
5. Stinco Giuseppe . . » 23,50
6. Migliaccio Giuseppe (nato il 20 ottobre 1956) » 23,00
7. Dominici Riccardo Luigi (nato il 3 febbraio 1957) » 23,00
8. Nicolardi Roberto » 22,77
9. Cariello Francesco (nato il 13 maggio 1956) » 22,50
10. Lumaca Antonio (nato il 22 agosto 1956) » 22,51
11. Dell'Accio Felice . » 22,05
12. de' Bartolomeis Ludovico (all. coll. nav. « F. Morosini ») » 22,00
13. Gugliandolo Giancarlo (nato il 28 giugno 1956) » 22,00
14. Mascolo Maurizio (nato il 9 agosto 1956) . » 22,00
15. Aversa Carlo Alessandro . » 21,88
16. Caiolo Domenico . » 21,83
17. Airoldi Gianluigi . » 21,77
18. Tritelli Massimiliano (nato il 27 luglio 1954) » 21,50
19. Angelini Luigi (nato il 16 giugno 1956) . » 21,50
20. Quinti Pierangelo (nato il 16 agosto 1956) » 21,50
21. Fuoco Gennaro » 21,27
22. Sedran Luigino » 21,22
23. La Capra Gianni . » 21,11
24. Collo Guido . » 21,00
25. Buscema Gaetano » 20,61
26. Cavalieri Franco . . . » 20,50
27. Oliverio Damiano Domenico » 20,33
28. Telesca Giuseppe Franco . . . » 20,00
29. Vergassola Sergio . . . » 19,77

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. Fiorentino Giovanni . . . . . . punti 19,33
2. Buccella Massimo » 19,27
3. De Bellis Lorenzo » 19,00
4. Scacco Fulvio » 18,33
5. Caramia Giovanni » 18,22
6. Scherzo Marco (nato il 3 agosto 1954) . » 18,00
7. Santori Carmine (nato il 13 ottobre 1956) » 18,00

Art. 4.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso per l'ammissione di tre allievi al 2° anno del corso di medicina e chirurgia per il servizio sanitario dell'Esercito presso l'Accademia di sanità militare interforze, indetto con decreto ministeriale 2 maggio 1975, citato nelle premesse:

1. Tiberti Antonio (nato l'11 agosto 1955) . punti 28,16
2. Petri Stefano (nato il 16 giugno 1954) . . » 27,66
3. Gastaldi Roberto (nato il 21 settembre 1954) » 24,83
4. Tori Marcantonio (nato il 20 ottobre 1955) » 21,66
5. Patruno Paolo (nato il 28 novembre 1955) » 19,66

Art. 5.

In relazione alla graduatoria predetta e tenuto conto che in base alla facoltà prevista dall'art. 1 del decreto ministeriale 2 maggio 1975, possono essere ricoperti i due posti risultati vacanti nel concorso di cui al successivo art. 6 per l'ammissione di allievi al 3° anno del corso di medicina e chirurgia, sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al 2° anno di Accademia, tutti i candidati nell'ordine sopra riportato.

Art. 6.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso per l'ammissione di tre allievi al 3° anno del corso di medicina e chirurgia per il servizio sanitario dell'Esercito presso l'Accademia di sanità militare interforze indetto con decreto ministeriale 2 maggio 1975, citato nelle premesse:

1. Razza Roberto (nato il 12 maggio 1953) . punti 23,25

Art. 7.

Il candidato Razza Roberto è dichiarato vincitore, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione, del concorso sopracitato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *febbraio* 1976
Registro n. 3 *Difesa, foglio n.* 320

(2127)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Istituzione di sedi periferiche e nomina di comitati di vigilanza per l'espletamento del concorso, per esami, a ventinove posti di coadiutore in prova, ruolo della carriera esecutiva del personale dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1975, registro n. 2, foglio n. 275, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 30 maggio 1975,

con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a ventinove posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale dell'Amministrazione centrale;

Vista la nota n. 151460 del 26 marzo 1975, con la quale il Ministero delle finanze ha messo a disposizione le aule del palazzo degli esami, per l'effettuazione della prova scritta del concorso il giorno 3 novembre 1975;

Considerato che il predetto palazzo degli esami può assicurare una disponibilità di 1480 posti;

Viste le note n. 8709 del 17 luglio 1975, n. 003180 del 19 luglio 1975, n. 5881 del 30 luglio 1975 e n. 7180 del 28 luglio 1975, rispettivamente dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione di Napoli, Latina, Frosinone e Bologna, con le quali sono state date assicurazioni del reperimento dei locali per l'effettuazione della prova scritta del concorso, nel giorno suddetto, presso le sedi periferiche da istituire, a norma dell'articolo 4 del bando di concorso medesimo;

Viste le note n. 11731 del 27 settembre 1975, n. 7247 del 2 ottobre 1975, n. 9335 dell'8 ottobre 1975 e n. 147 del 1° ottobre 1975, rispettivamente dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione di Napoli, Frosinone, Bologna e Latina, nonchè la nota ministeriale n. 1676 del 10 ottobre 1975, con le quali sono stati designati i nominativi dei funzionari che faranno parte dei comitati di vigilanza, di cui all'art. 3, sesto e settimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Considerata l'opportunità di istituire quattro sedi periferiche di esame oltre quella già prevista dal precitato art. 4 del bando di concorso dato il numero degli aspiranti;

Decreta:

Art. 1.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a ventinove posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale dell'Amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 4 aprile 1975, citato nelle premesse, a parziale modifica dell'art. 4 del bando, avranno luogo nelle seguenti sedi: Roma, Bologna, Frosinone, Latina e Napoli.

I candidati residenti in Sardegna, nonchè quelli residenti nella provincia di Roma, le cui domande di partecipazione al concorso siano pervenute al Ministero entro il 27 giugno 1975, saranno assegnati alla sede di Roma; i candidati della provincia di Roma, le cui domande sono pervenute entro il 1° luglio e quelli della provincia di Latina, saranno assegnati alla sede di Latina; i candidati delle provincie di Frosinone, Rieti e Viterbo, nonchè quelli della provincia di Roma, le cui domande sono pervenute dopo il primo luglio, saranno assegnati alla sede di Frosinone; i candidati delle provincie meridionali saranno assegnati alla sede di Napoli, mentre quelli delle provincie centrosettentrionali saranno assegnati alla sede di Bologna.

Art. 2.

La prova scritta del concorso, per esami, a ventinove posti di coadiutore in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 4 aprile 1975, citato nelle premesse, avrà luogo il 3 novembre 1975, con inizio alle ore 8, presso le sedi e nei locali appresso indicati:

Roma: palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4;

Bologna: Università degli studi, facoltà di ingegneria, viale Risorgimento n. 2;

Frosinone: istituto tecnico industriale statale, via Roma (Alberata);

Latina: istituto tecnico commerciale e per geometri « Vittorio Veneto », viale Mazzini n. 4;

Napoli: mostra d'Oltremare e del lavoro nel Mondo, padiglione n. 4, Varco Teatro Mediterraneo, viale Kennedy (ex via Domitiana).

Art. 3.

L'inizio effettivo della prova scritta di esame prevista dal bando di concorso è fissato alle ore 10,30.

Il diario della prova scritta sarà comunicato ai candidati, assegnati alle sedi di Bologna, Frosinone, Latina e Napoli, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

I comitati di vigilanza per le sedi periferiche di esame del concorso a ventinove posti di coadiutore in prova, previste dal presente decreto sono costituiti come segue:

SEDE DI BOLOGNA

Presidente:

Bonelli dott. Mario, direttore capo.

Membri:

De Robertis dott. Patrizio, direttore di sezione;
Filosa dott. Alfonso, consigliere.

Segretario:

Ferrerio dott. Ferruccio, segretario principale.

SEDE DI FROSINONE

Presidente:

Pirri dott. Pericle, primo dirigente.

Membri:

Masi dott. Michelangelo, direttore di sezione;
Frittella dott. Antonio, consigliere.

Segretario:

Villoni Raffaele, segretario principale.

SEDE DI LATINA

Presidente:

Ceraldi cav. uff. Pietro, direttore capo.

Membri:

Aprile dott. Angelo, direttore di sezione;
Zanini dott. Ottorino, consigliere.

Segretario:

Vendra Carmelo, segretario principale.

SEDE DI NAPOLI

Presidente:

De Rosa Vincenzo, direttore capo.

Membri:

Bello dott. Giuseppe, consigliere;
Giordano dott. Vincenzo, consigliere.

Segretario:

Saccone Giuseppe, segretario principale.

Art. 5.

La commissione esaminatrice, che sarà nominata con apposito provvedimento formale, eserciterà le sue funzioni presso la sede di Roma.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 16 ottobre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1976
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 333

(1774)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

All'art. 9, primo comma, del decreto ministeriale 28 ottobre 1974, relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di autista nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica per le sedi degli uffici periferici della regione Lazio, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 27 settembre 1975, alla pagina 28, dove è scritto: « La prova di cui al precedente art. 8 avrà luogo a *Roma* », leggasi: « La prova di cui al precedente art. 8 avrà luogo a *Frosinone* ».

(2273)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI CHIUSI

Concorso ad un posto di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chiusi (Siena) - tel. 0578/20397.

(2238)

OSPEDALE SANATORIALE DI CODROIPO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Codroipo (Udine).

(2236)

OSPEDALE CIVILE DI AGNONE

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 31 dicembre 1973, n. 388 e 14 dicembre 1975, n. 358, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente in Agnone (Isernia), via Marconi, 29 - tel. 7391.

(2237)

OSPEDALE PNEUMOTISIOLOGICO « L. ARMANNI » DI ARCO

Concorso riservato a due posti di aiuto di pneumologia

In esecuzione della deliberazione consiliare 30 gennaio 1976, n. 16, è indetto concorso riservato, ai sensi degli articoli 59, comma primo, e 62, comma primo, della legge n. 148/1975, a due posti di aiuto di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge della regione Trentino-Alto Adige 23 settembre 1970, n. 20 e dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Arco (Trento), via Porta Scaria, 1 - telefono 0464/57272.

(2235)

OSPEDALE DI GAVARDO E SALÒ

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Salò (Brescia).

(2240)

OSPEDALE « S. CAMILLO » DI TRENTO

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Trento.

(2239)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760540)